

**CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
«Ecologia Politica e Società»
«Ecology Politics and Society»
(acronimo EPS)**

TRA

l'Università di Pisa, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n.470 del 9 dicembre 2020 e del Senato Accademico n. 285 dell'11 dicembre 2020;

l'Università degli studi di Catania rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Priolo, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020;

l'Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Sergio Caputi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020;

l'Università degli studi di Ferrara rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giorgio Zauli , debitamente autorizzato a firmare il presente atto con DR. del 3 giugno 2021 previo parere favorevole del Senato Accademico del 28 maggio 2021;

l'Università degli studi di Napoli Federico II rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico n. 18 del 29 marzo 2021 e del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 29 marzo 2021;

l'Università degli studi di Salerno rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Loia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico n. 83 dell'11 maggio 2021 e del Consiglio di Amministrazione n. 122 del 13 maggio 2021;

l'Università degli studi di Torino rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. 1/2021/V/2 del 26 gennaio 2021;

l'Università degli studi di Trieste rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Di Lenarda autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 254 del 25 giugno 2021;

l'Università' degli studi di Parma rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Andrei Paolo autorizzato a firmare il presente atto con DR 1929 DEL 21 dicembre 2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Costituzione

Tra gli Atenei proponenti, l'Università di Pisa, l'Università di Catania, l'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, l'Università di Ferrara, l'Università di Napoli Federico II, l'Università di Salerno, l'Università di Torino, l'Università di Trieste e l'Università di Parma, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80, è costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Ecologia Politica e Società" (EPS) (nel seguito, "Centro").

2. Il Centro è un'entità organizzativa, priva di personalità giuridica autonoma rispetto alle Università Convenzionate, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono, con apporto e partecipazione delle Università Convenzionate.

Articolo 2

Finalità e funzioni del Centro

1. Il Centro si propone di:

- a) istituire un polo di studi e ricerche sul rapporto tra società e natura, o collettività umane e mondo biofisico, imperniato su una lettura politica delle questioni ecologiche, che presti cioè opportuna attenzione all'interazione tra aspetti sociali, economici, tecnologici, regolativi, culturali e istituzionali nell'accesso alle risorse e nella distribuzione degli impatti sociali delle trasformazioni ambientali; approccio che il centro intende sviluppare tramite un orientamento interdisciplinare che, a partire da una matrice sociologica, si apra alle diverse scienze sociali, senza limiti geografici o tematici rispetto al campo di indagine e in dialogo con le scienze della natura;
- b) organizzare seminari, conferenze, cicli di lezione e intraprendere ogni altra iniziativa che si ritenga opportuna;
- c) organizzare e sviluppare un archivio documentario concernente le varie tematiche di interesse, favorendo la raccolta e lo scambio di dati e informazioni fra ricercatori, operatori ed esperti;
- d) sviluppare e promuovere la collaborazione con altre università, istituzioni ed enti nazionali e stranieri, al fine di svolgere in comune progetti di ricerca e iniziative di studio e confronto;
- e) predisporre progetti e fornire servizi di documentazione e consulenza su temi attinenti ai settori di ricerca del Centro;
- f) promuovere la pubblicazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di studi e ricerche nel proprio ambito di competenza;
- g) promuovere in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati o su incarico dei medesimi, la formazione e la specializzazione di studenti, operatori, funzionari nazionali e internazionali;
- h) assegnare borse di studio e *visiting fellowships* per studiosi italiani e stranieri che lavorano su temi di interesse del Centro;
- i) intraprendere qualsiasi altra attività che sia considerata utile o necessaria per il raggiungimento degli scopi del Centro.

2. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro coopera con i Dipartimenti delle Università aderenti competenti per le rispettive iniziative. Il Centro collabora inoltre con ogni istituzione culturale, di ricerca o formazione, italiana o straniera, con la quale ritenga rilevante per i propri fini istituzionali intrattenere rapporti di cooperazione e, ove opportuno, stipula con essa, per il tramite del Rettore

dell'Università presso cui ha la propria sede amministrativa, i necessari accordi sulla base della normativa comunitaria vigente.

Il Centro intrattiene altresì rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, enti locali, ministeri, associazioni scientifiche e professionali interessate alla connessione, interazione e integrazione tra problemi ecologici e processi socio-politici. Il Centro collabora inoltre con enti pubblici e privati impegnati nella formazione e nella specializzazione di studenti, operatori, funzionari nazionali ed internazionali. Il Centro collabora anche con organizzazioni internazionali governative e non-governative e interagisce con singoli studiosi operanti nei settori di attività del Centro.

3. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare e senza porsi in conflitto di interessi rispetto a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell'Università di Pisa e dai Dipartimenti delle altre Università aderenti.

4. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse dichiarano di rendere disponibile per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti delle Università aderenti e convenzionate in relazione all'effettivo apporto dei Dipartimenti stessi.

Articolo 3

Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, in appositi locali messi a disposizione dal Dipartimento stesso. Essa potrà essere spostata presso altro Ateneo su proposta del Comitato di Gestione approvata dai due terzi degli Atenei afferenti.

2. L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. è il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa.

4. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

5. Le Università dovranno scambiarsi i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.

Articolo 4

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato di Gestione
- c) il Consiglio scientifico.

Articolo 5

Il Direttore

1.- Il Direttore, eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte afferenti al Dipartimento sede amministrativa del Centro, è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa del Centro e rappresenta il Centro.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Il Direttore:

a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;

b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7;

c. predispose la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la trasmette per l'approvazione al Comitato di Gestione;

d. predispose la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza;

e. tiene aggiornato l'elenco degli afferenti, dei collaboratori e dei Dipartimenti aderenti al Centro;

f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa le richieste di adesioni altri Atenei, su cui il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole e gli Atenei aderenti hanno espresso a maggioranza parere favorevole; trasmette altresì le richieste di recesso avanzate dagli Atenei aderenti; trasmette inoltre le richieste di adesione di Dipartimenti e di personale di ricerca (così come definito all'art. 12) successive alla costituzione del Centro su cui il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole, nonché le richieste di recesso; trasmette inoltre le richieste di collaborazione a titolo individuale di studiosi italiani e stranieri non afferenti agli Atenei aderenti su cui il Comitato Scientifico ha espresso parere favorevole, secondo quanto previsto all'art. 12.

g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di appartenenza.

3. Il Direttore nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascun Ateneo, designato dal Consiglio Scientifico tra i propri membri e ciascuno nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo di appartenenza.

2. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

3. Il Comitato di Gestione:

a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;

b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;

c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore;

d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;

- e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di Dipartimenti e di personale di ricerca, successive alla costituzione del Centro medesimo, nonché sulle richieste di collaborazione di singoli studiosi;
- f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;
- g. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e riceve i relativi pareri;
- h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o personale di ricerca aderente, nonché di collaboratori;
- i. propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro.

4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con un anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica, attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti, un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio scientifico e un collegamento simultaneo dei partecipanti. Di tali modalità dovrà darsi conto nel verbale della seduta”.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Articolo 7

Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto dal personale di ricerca, come definito al successivo art. 12, che ha richiesto di aderire al Centro, come indicato da ogni Ateneo, previa delibera del Dipartimento di afferenza.
2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento.
3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.
4. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di Atenei, Dipartimenti e personale di ricerca di Atenei già afferenti, successive alla costituzione del Centro medesimo, nonché di singoli studiosi che intendono avviare un rapporto di collaborazione con il Centro.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.
6. Le adunanze possono tenersi anche in forma telematica attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti, un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio scientifico e un collegamento simultaneo dei partecipanti. Di tali modalità dovrà darsi conto nel verbale della seduta.

Articolo 8

Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e negoziale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti.

2. Esso non dispone di organico ma si avvale di personale delle Università Convenzionate e di altro personale esterno che venga incaricato temporaneamente in funzione delle eventuali necessità derivanti dallo svolgimento di specifiche attività, progetti e iniziative. Le modalità di affidamento dell'incarico sono previste dall'Università sede amministrativa e la copertura finanziaria è garantita da fondi acquisiti dal Centro e non può gravare in alcun modo sugli atenei aderenti.

3. Il Centro non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività ed eventualmente mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

4. I finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono al Dipartimento sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.

5. Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano operanti nel proprio settore di ricerca o che siano comunque interessati alle finalità di cui all'art. 2.

6. Le attività effettuate, in virtù di contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Articolo 9

Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Ogni Università risponderà di tutti i danni eventualmente derivanti da atti fatti od omissioni posti in essere dal proprio personale dipendente, in qualsivoglia sede si svolgano le attività oggetto della presente convenzione.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Le Università convenzionate potranno concordare, con scambio di note, l'elenco del personale autorizzato all'accesso nei locali di svolgimento delle attività di ricerca.

Articolo 10

Riservatezza e trattamento dati personali

Le Università Convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione allo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate.

Nell'ipotesi in cui eventuali pubblicazioni coinvolgano informazioni riservate relative all'altra parte, le stesse possono essere posticipate per motivi di riservatezza connessi al deposito di eventuali brevetti.

Riguardo alle informazioni di natura riservata, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.

Si impegnano inoltre reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

Articolo 11

Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Comitato Scientifico può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, la cui titolarità sarà stabilita sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la gestione e lo sfruttamento dei risultati frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi. È fatto salvo il diritto d'uso dei risultati congiunti per scopi istituzionali di didattica e di ricerca.

Articolo 12

Adesioni al Centro

1. Aderisce al Centro, in prima applicazione, il personale di ricerca, come definito al successivo comma 2, delle Università convenzionate, indicato nell'allegato A alla presente Convenzione.
2. Per personale di ricerca si intendono professori e ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato, borsisti, assegnisti, dottorandi e tecnici laureati afferenti agli Atenei aderenti. Il personale a tempo determinato rimane afferente al Centro per la durata del suo rapporto contrattuale con l'Ateneo; può tuttavia continuare a collaborare con il Centro nelle forme previste dal successivo comma 7.
3. Può aderire successivamente personale di ricerca delle Università convenzionate, previa approvazione della struttura di appartenenza, inoltrando apposita richiesta al Direttore del Centro che la sottopone al Comitato di gestione per il parere.
4. Il personale di ricerca afferente che intende recedere dal Centro devono presentare le dimissioni al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata a/r o PEC. Il recesso ha effetto dal primo giorno successivo alla delibera del Comitato di gestione che indicherà, nell'accettare le dimissioni, le modalità da seguire per eventuali contratti e finanziamenti in atto di cui sia titolare il dimissionario.

5. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.
6. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.
7. Possono altresì collaborare con Centro, a titolo personale e previo parere favorevole del Consiglio scientifico, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta, approvata dal Comitato di Gestione.

Articolo 13

Inventario Beni

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento che ha provveduto l'acquisto.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione relativamente all'acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.

In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone al Consiglio di Amministrazione delle Unità coinvolte la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili.

Articolo 14

Modifiche della Convenzione istitutiva

Le modifiche alla presente Convenzione istitutiva sono approvate dal Comitato di Gestione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti e dagli organi di governo delle Università **convenzionate**.

Articolo 15

Durata e rinnovo

La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata sei anni ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti.

La data di stipula coincide con la data di repertorio apposta dall'Università ultima firmataria.

Articolo 16

Recesso e disattivazione

1. Ciascuna Università può recedere dal Centro in qualunque momento, previa comunicazione tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, quale presidente del Comitato di Gestione. Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Comitato di Gestione.

2. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

3. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate, su proposta del Consiglio Scientifico o del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Centro inoltre si scioglie e viene perciò disattivato, sempre con delibera delle Università convenzionate, su proposta del Comitato Scientifico o del Comitato di Gestione che ne verificano i presupposti:

- a. per scadenza del termine della convenzione;
- b. anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio Scientifico;
- c. anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università Convenzionate;
- d. anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

5. In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni eventualmente concessi in uso dalle Università aderenti al Centro per lo svolgimento delle sue attività sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni acquistati dal Centro sono ripartiti tra le Università Convenzionate con deliberazione del Comitato di Gestione, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati per valutare le esigenze della ricerca.

6. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Articolo 17

Controversie

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Le Università contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.

3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il Foro individuato in base alla legge.

Articolo 18

Disposizioni finali e transitorie

Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa, Via Serafini 3, 56126 Pisa, fino al momento in cui la sede non venga modificata, come previsto all'art. 3.

La presente Convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico originale digitale, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

E' soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine dall'Università di Pisa ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto è sottoposto a firma digitale per accettazione da parte dei Rettori delle Università coinvolte. La data di stipula coincide con la data di repertorio dell'Università di Pisa, ultimo firmatario. Gli estremi sono comunicati a tutti i sottoscrittori assieme all'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, unitamente agli estremi dell'autorizzazione dell'agenzia delle Entrate.

Università di Pisa

Il Rettore
(Prof. Paolo Maria Mancarella)

l'Università degli studi di Catania

Il Rettore
(Prof. Francesco Priolo)

Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara

Il Rettore
(Prof. Sergio Caputi)

Università degli studi di Ferrara

Il Rettore
(Prof. Giorgio Zauli)

Università degli studi di Napoli Federico II

Il Rettore
(Prof. Matteo Lorito)

Università degli studi di Salerno

Il Rettore
(Prof. Vincenzo Loia)

Università degli studi di Torino

Il Rettore
(Prof. Stefano Geuna)

Università degli studi di Trieste

Il Rettore
(Prof. Roberto Di Lenarda)

Universita' degli studi di Parma

Il Rettore
(Prof. Andrei Paolo)

v.r. 



ALLEGATO A)

Università di Pisa

Alessandro Breccia
Andrea Borghini
Eleonora Sirsi
Giacomo Lorenzini
Gianluca Bruonri
Luigi Pellizzoni
Marcello Di Filippo
Matteo Villa
Sara Poli
Simone D'Alessandro
Sonia Paone

Università degli studi di Catania

Salvatore Torre
Santo Burgio

Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara

Alfredo Agustoni
Mara Maretti
Pietro Rovigatti

Università degli studi di Ferrara

Alfredo Alietti
Romeo Farinella
Viviana Asara

Università degli studi di Napoli Federico II

Anna Maria Zaccaria
Dario Minervini

Università degli studi di Salerno

Davide Bubbico
Domenico Fruncillo
Gennaro Avallone
Guido Cavalca
Massimo Pendenza
Roberto Iorio

Università degli studi di Torino

Alessandro Sciullo
Alexandra D'Angelo
Angela Zottola
Barbara Curli
Claudio Marciano
Dario Cottafava
Dario Padovan
Egidio Dansero
Federico Cuomo
Gabriele Orlandi
Giacomo Pettinati
Maria Cristina Caimotto
Massimiliano Demata
Osman Arrobbio.
Paola Minoia
Rocco Sciarrone
Virgiano Zorzi
Vittorio Martone

Università degli studi di Trieste

Gabriele Blasutig
Giovanni Carrosio

Università degli studi di Parma

Italo Testa
Laura Gherardi
Marco Deriu,
Martina Giuffrè
Rita Messori